



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

## BANDO DI AMMISSIONE 2023/2024

# CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

## IX CICLO

SCUOLA DELL'INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO


## Leggi attentamente il bando di ammissione!

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono riportate in questo bando

---

### Iscriviti al concorso

1



Per essere inserito nella graduatoria dei candidati riservisti iscriviti al concorso entro le 13.00 del 21 aprile 2024.

Per essere inserito nella graduatoria dei candidati ordinari iscriviti al concorso entro le 13.00 del 1° maggio 2024.

---

2



### Verifica l'ammissione

A partire dal 3 maggio 2024 verifica di essere tra gli ammessi della selezione.

Controlla nel sito di [UNIFI](#)

---

3




### Immatricolati

Al termine del concorso controlla la posizione in graduatoria nel sito di [UNIFI](#) e se sei AMMESSO puoi effettuare l'immatricolazione.

---

4



### Attenzione agli scorrimenti

Se rientri tra gli IDONEI NON VINCITORI presta attenzione agli eventuali scorrimenti e verifica il calendario che sarà indicato nel sito di [UNIFI](#).

---

## LA RETTRICE

- VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104 recante "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate"
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 400, comma 8
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l'art. 5, comma 5
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l'inserimento, tra i titoli di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", così come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249, "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti"
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l'allegato di cui all'articolo 3
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"

- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art.15, comma 3bis
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'A.A. 2016/17
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"
- VISTO il decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, recante "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità"
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 44, che ha modificato il Dlgs 59/2017 soprarichiamato
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2023, n. 255, adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del richiamato Dlgs 59/2017
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 5, comma 19, che ha modificato l'art. 18-bis, comma 2, del Dlgs 59/2017 soprarichiamato
- VISTE le indicazioni operative per l'attivazione del IX ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno dedicato ai docenti di ogni ordine e grado di scuola inviate agli Atenei dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota ministeriale prot. n. 24656 dell'11 dicembre 2023
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 gennaio 2024, n. 98/2024, in risposta alla nota MUR sopra richiamata, acquisiti i pareri del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, con le quali si propone

per l'A.A. 2023/24 l'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella misura di 440 posti complessivi, così distribuiti: scuola dell'infanzia (35 posti), scuola primaria (80 posti), scuola secondaria di I grado (130 posti) e scuola secondaria di II grado (195 posti);

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 29 marzo 2024, n. 549, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2024, n. 583, di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico con il quale sono individuate le date del test preselettivo per l'accesso ai corsi e l'Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell'infanzia (35 posti), della scuola primaria (80 posti), della scuola secondaria di I grado (130 posti) e della scuola secondaria di II grado (195 posti);

#### RICHIAMATI

- lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49
- il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2023/2024;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1385 (prot. 301903) dell'11 dicembre 2023

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2023-2024"

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 356 (prot. 49416) del 4 marzo 2024 di nomina della Commissione Inclusione e diversità per la verifica della documentazione attestante lo stato di disabilità/invalidità o di DSA

#### DECRETA

presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'A.A. 2023/2024, secondo quanto indicato nel bando in allegato;

- i posti messi a bando sono 440 così distribuiti:

- Scuola dell'Infanzia n. 35 posti – di cui il 35% dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- Scuola Primaria n. 80 posti – di cui il 35% dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- Scuola Secondaria di primo grado n. 130 posti – di cui il 35% dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;



- Scuola Secondaria di secondo grado n. 195 posti – di cui il 35% dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

I seguenti n. 5 allegati sono parte integrante del decreto:

1. modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione (all. a)
2. modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b)
3. modulo titoli – candidati ordinari (all. c)
4. modulo titoli – candidati riservisti (all. d)
5. modulo servizi sul sostegno (all. e)



## INDICE

Definizioni.....	9
Art. 1 – Selezione e posti disponibili.....	10
Art. 2 – Chi può presentare domanda di iscrizione al concorso e requisiti richiesti.....	10
Art. 3 – Domanda di partecipazione.....	11
Art. 4 – Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi DSA.....	14
Art. 5 – Esonero dal test preselettivo.....	16
Art. 6 – Esclusione dalla selezione.....	17
Art. 7 – Commissione esaminatrice.....	17
Art. 8 – Calendario e modalità di accesso alle prove.....	18
Art. 9 – Cause di annullamento della prova.....	19
Art. 10 – Prove di accesso e soglia di punteggio minimo.....	19
Art. 11 – Titoli valutabili.....	21
Art. 12 – Graduatorie.....	22
Art. 13 – Immatricolazione.....	23
Art. 14 – Quota di iscrizione e altri oneri.....	23
Art. 15 – Soprannumerari.....	24
Art. 16 – Aspetti organizzativi e didattici.....	24
Art. 17 – Obblighi in tema di sicurezza.....	26
Art. 18 – Responsabile del procedimento.....	26
Art. 19 – Trattamento dati personali.....	26



Art. 20 – Pubblicità e ulteriori informazioni .....	27
Art. 21 – Disposizioni finali .....	27
ALLEGATO 1 – modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione (all. a) .....	28
ALLEGATO 2 – modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b) .....	30
ALLEGATO 3 – modulo titoli – candidati ordinari (all. c) .....	31
ALLEGATO 4 – modulo titoli – candidati riservisti (all. d) .....	32
ALLEGATO 5 – modulo servizi sul sostegno (all. e) .....	37



## Definizioni

### POSTI ORDINARI / CANDIDATI ORDINARI

- Per posti ordinari si intendono i posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM 583/2024 al netto del 35% della riserva dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017
- Per candidati ordinari si intendono i candidati che concorrono alla procedura selettiva per i posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM 583/2024 al netto del 35% della riserva dei posti riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017.

### POSTI RISERVATI / CANDIDATI RISERVISTI

- Per posti riservati si intende il 35% dei posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM 583/2024 riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017
- Per candidati riservisti si intendono i candidati che concorrono alla procedura selettiva per il 35% dei posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM 583/2024 riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017.

### Art. 1 – Selezione e posti disponibili

1. È indetta la selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione ai **Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, per l'A.A. 2023/2024, nell'ambito del complessivo numero di **440 posti**, definiti nell'allegato A al DM 583/2024, di cui il 35% dei posti, riservati ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017, e così suddivisi per ciascun ordine di scuola:

- ✓ **Scuola dell'Infanzia** n. **35 posti**
- ✓ **Scuola Primaria** n. **80 posti**
- ✓ **Scuola Secondaria di primo grado** n. **130 posti**
- ✓ **Scuola Secondaria di secondo grado** n. **195 posti**

### Art. 2 – Chi può presentare domanda di iscrizione al concorso e requisiti richiesti

1. Ai sensi del DM 583/2024 che richiama il DM 92/2019, costituisce requisito di ammissione:

**a. Per la scuola dell'infanzia e primaria:**

- a1. l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- a2. il diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

**b. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado relativamente ai posti di docente:**

- b1. il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, del Dlgs 59/2017 ovvero:
  - della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando;
  - dei requisiti di ammissione a una classe di concorso ai sensi del DPR 19/2016, del DM 259/2017 e del DM 255/2023;
  - dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso ovvero, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, del Dlgs 59/2017, dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (DM 616/2017);

- b2. Il possesso di un titolo abilitante conseguito all'estero per il quale sia stata presentata la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo articolo 3 del presente bando;
- c. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico:**
- c1. il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 59/2017, ovvero:
- della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  - dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso ovvero, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, del Dlgs 59/2017, dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (DM 616/2017);
- c2. il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 2, del DM 92/2019.
2. **Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, pena l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti o che non li abbiano dichiarati al momento dell'iscrizione al concorso.**
3. In fase di immatricolazione l'Ateneo potrà richiedere ulteriori informazioni sui requisiti d'accesso dichiarati in occasione dell'iscrizione al concorso al fine di avere gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di accesso.
4. Sono altresì **ammessi con riserva** coloro che risultino in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, previa presentazione della documentazione indicata nell'Appendice "titoli di studio conseguiti all'estero" presente nel [Manifesto degli Studi a.a. 2023/2024](#), da allegare unitamente al modulo obbligatorio tramite upload nell'[Applicativo Gestione Carriera Studente](#) (di seguito GCS). Il titolo sarà valutato, ai soli fini dell'ammissione alla selezione di cui al presente bando, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.

### Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. La domanda si presenta esclusivamente attraverso l'applicativo [GCS](#).

Le modalità di accesso all'applicativo **GCS** sono le seguenti:

- Chi è già registrato accede direttamente con le credenziali SPID/CIE
  - Chi non è registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l'accesso con le credenziali SPID/CIE
  - Chi è un utente straniero (ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 comma 2, in caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia italiana, prevale la cittadinanza italiana) senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con username e password ricevute
2. Per presentare domanda occorre:
- Accedere all'applicativo **GCS**
  - Cliccare sul Menù in alto a destra > *Segreteria* > *Concorsi di ammissione* > *Iscrizione concorsi*
  - Compilare la domanda di iscrizione fino al pagamento
  - Pagare il contributo di partecipazione di 100,00 euro.
3. I candidati che **presentano la sola domanda senza il pagamento del contributo** non saranno inseriti in graduatoria e in nessun caso possono pagare in ritardo, neanche con mora.
4. I candidati che concorrono come **ordinari** devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione **solo ed esclusivamente on line** collegandosi all'applicativo **GCS**. Il servizio sarà attivo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente bando **fino alle ore 13.00 del 1° maggio 2024**. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e **non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
5. I candidati che concorrono come **riservisti** devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione **solo ed esclusivamente on line** collegandosi all'applicativo **GCS**. Il servizio sarà attivo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente bando **fino alle ore 13.00 del 21 aprile 2024**. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e **non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
6. Effettuato l'accesso all'applicativo, i candidati devono selezionare il **concorso** relativo alla/e posizione/i per cui intendono concorrere e seguire l'iter di iscrizione al concorso proposto dall'applicativo caricando a sistema gli allegati previsti dal presente articolo.
7. Per l'autocertificazione dei requisiti di accesso alla procedura per le scuole secondarie in termini di titoli, esami, ancorché in piano, e attestati specifici, si rimanda al DM 259/2017 concernente la revisione e

l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/2016 nonché al DM 255/2023 con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del Dlgs 59/2017. I candidati che concorrono alle procedure per le scuole secondarie sono obbligati ad allegare in **unico file PDF (Adobe Acrobat) le autocertificazioni dei titoli universitari/accademici complete degli esami sostenuti.**

8. I moduli, parte integrante e sostanziale del presente bando, da allegare in un unico file nella procedura online di iscrizione al concorso sulla base dei titoli posseduti e della posizione per cui si concorre, sono così differenziati: **modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione (all. a)** che tutti i candidati devono presentare debitamente compilato e sottoscritto; **modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b)** obbligatorio per i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente bando e che intendano avvalersi del beneficio; **modulo titoli – candidati ordinari (all. c)** obbligatorio per i candidati che concorrono per i posti ordinari e posseggono i titoli indicati all'art. 11 comma 3 del bando in parola; **modulo titoli – candidati riservisti (all. d)** obbligatorio per i candidati che concorrono per la riserva di posti così come individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017 in possesso dei titoli valutabili indicati nell'allegato A del DI 549/2024; **modulo servizi sul sostegno (all. e)** obbligatorio per i candidati che hanno prestato giorni di servizi sul sostegno nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2023/2024 compreso).
9. I moduli di cui al comma precedente dovranno essere compilati al pc, stampati, sottoscritti, e obbligatoriamente allegati come un unico file PDF (Adobe Acrobat) alla domanda online tramite upload su GCS pena l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva. Non saranno ammesse integrazioni successive alla scadenza indicata nel presente articolo.
10. È onere dei candidati verificare la correttezza dei dati inseriti e della documentazione caricata. I candidati sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione.
11. Successivamente alla chiusura della domanda di partecipazione al concorso il sistema consente di **stampare il bollettino di euro 100,00** quale contributo dovuto per le spese di partecipazione alla selezione. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall'applicativo informatico. Il versamento può essere effettuato anche tramite carta di credito.
12. **Il pagamento del contributo di euro 100,00** dovrà essere effettuato **entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo.** Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione e comporta la chiusura della domanda di partecipazione. **I candidati**

**saranno considerati iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 100.**

13. **Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo** versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova. Costituendo contribuzione accessoria e non universitaria, la Segreteria non rilascia ricevute a fini fiscali.
14. **Per ricevere assistenza tecnico-informatica è necessario contattare tempestivamente** la Segreteria Post-laurea – [Formazione insegnanti](#) scrivendo alla casella mail [sostegno@unifi.it](mailto:sostegno@unifi.it). Il servizio di assistenza e supporto, attivo a partire dalla data di pubblicazione del bando, è **garantito fino a 48 ore prima delle scadenze dello stesso.**
15. Con la compilazione della domanda online mediante le proprie credenziali di accesso, il candidato rende **autocertificazione dei requisiti di accesso, di esonero dalla partecipazione al test preselettivo, dei titoli posseduti e del servizio di insegnamento svolto sul sostegno** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
16. Nel caso in cui le **dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci**, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'interessato **decadrà automaticamente dalla procedura selettiva e da ogni beneficio eventualmente maturato. Non sono previste integrazioni della documentazione presentata.**
17. I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, per più posizioni. In tal caso devono presentare **distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse**, incluso il versamento del contributo previsto di euro 100, per ogni domanda presentata con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal bando in parola.
18. L'Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta della posizione d'interesse. In tal caso il candidato dovrà produrre nuova domanda di partecipazione con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal presente bando e provvedere al pagamento del contributo obbligatorio previsto.

#### **Art. 4 – Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi DSA**

1. Il candidato con certificato di **invalidità** o con certificazione di **disabilità** ai sensi della Legge 104/1992 può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, e di un tempo aggiuntivo pari al 50% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.

2. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

In caso di particolare gravità certificata del DSA, l'Ateneo può consentire l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dell'ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, pc, tablet, smartphone e altri strumenti simili.

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

3. Durante l'**iscrizione online** al concorso, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA, il sistema propone al candidato tutte le tipologie di ausili disponibili per le prove. Il candidato è tenuto a verificare quali tipi di ausili sono stati proposti e a deselezionare gli ausili di cui non ha necessità.

La richiesta degli ausili sarà valutata dalla Commissione Inclusione e diversità che deciderà quali ausili assegnare in base alla certificazione, che deve essere obbligatoriamente allegata, con la diagnosi in chiaro.

La richiesta deve essere effettuata entro le scadenze riportate all'art. 3 comma 3.

4. Il **mancato invio** della documentazione o l'invio di documentazione **non conforme** ai criteri indicati o l'invio con modalità **diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili.
5. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia Covid-19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata

nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. La Commissione Inclusione e diversità esamina le certificazioni e accerta che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

7. L'esito delle verifiche per l'ammissione alle prove con le misure compensative assegnate sarà reso noto ai candidati con modalità comunicate tramite **e-mail** inviata all'indirizzo inserito in fase di iscrizione al concorso che i candidati sono tenuti a controllare.

In caso di documentazione incompleta o poco leggibile la Commissione Inclusione e diversità potrà chiedere al candidato, sempre mediante e-mail, un'integrazione che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella medesima comunicazione.

#### Art. 5 – Esonero dal test preselettivo

1. I candidati in possesso dei requisiti indicati nei successivi commi 2, 3 e 4, che vogliono chiedere l'esonero dal test preselettivo, devono obbligatoriamente allegare alla procedura online di iscrizione al concorso, nelle modalità indicate all'articolo 3 del bando in parola, il **modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b)** debitamente compilato e sottoscritto, **pena la non assegnazione del beneficio**.
2. Ai sensi dell'art 1 comma 7 del DM 583/2024, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del ciclo VIII, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta previa presentazione della documentazione comprovante la suddetta condizione.
3. Sono ammessi direttamente alla prova scritta i candidati in possesso di tre annualità di servizio, anche non successive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2023/2024 compresi) sullo specifico posto di sostegno nello stesso grado di scuola per il quale partecipano alla selezione, presso le istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie (art. 11, comma 14, legge 124 del 3 maggio 1999). Questi ultimi, per beneficiare dell'esonero, devono obbligatoriamente allegare alla procedura online di iscrizione al concorso, nelle modalità indicate all'articolo 3 del bando in parola, il **modulo servizi sul sostegno (all. e)**, debitamente compilato e sottoscritto, **pena la non assegnazione del beneficio**.
4. Ai sensi del DI 90/2020, accedono direttamente alla prova scritta i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992.
5. I candidati esonerati dalla prova preselettiva di cui ai precedenti commi sono ammessi direttamente alla prova scritta in deroga al limite di posti indicati all'art. 10, comma 2.c, del presente bando.

## Art. 6 – Esclusione dalla selezione

1. Tutti i candidati si intendono **ammessi alla procedura selettiva con riserva**. L'Università si riserva di verificare anche successivamente allo svolgimento delle prove di accesso la sussistenza e la pertinenza dei titoli attestanti il possesso dei requisiti di ammissione.
2. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che:
  - risultino sprovvisti dei requisiti di accesso indicati all'art. 2 del presente bando al momento dell'iscrizione al concorso;
  - non abbiano dichiarato i requisiti di accesso indicati all'art. 2 del presente bando al momento dell'iscrizione al concorso;
  - abbiano ottenuto l'esonero dal test preselettivo senza possedere i requisiti previsti all'art. 5 del bando in parola;
  - non abbiano allegato i documenti previsti all'art. 3 del bando in parola in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta con decreto motivato della Rettrice.
4. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro e in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il controllo sulle domande di partecipazione relativo al possesso dei requisiti di accesso e al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande stesse, verrà effettuato dopo l'espletamento delle prove orali. Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dalla graduatoria anche i candidati che abbiano superato le prove di ammissione.
5. L'Amministrazione può chiedere chiarimenti sui contenuti dichiarati e sugli allegati trasmessi dal candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio di 5 giorni.

I chiarimenti non possono modificare o integrare il contenuto della domanda.

## Art. 7 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado per l'A.A. 2023/2024 è nominata con Decreto della Rettrice e può articolarsi in sottocommissioni.
2. La commissione esaminatrice è resa nota mediante pubblicazione nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).

3. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

#### Art. 8 – Calendario e modalità di accesso alle prove

1. Le date di svolgimento dei test preselettivi previste dal DM 583/2024 sono le seguenti:
- 7 maggio 2024, mattina, prove scuola dell'infanzia;
  - 8 maggio 2024, mattina, prove scuola primaria;
  - 9 maggio 2024, mattina, prove scuola secondaria I grado;
  - 10 maggio 2024, mattina, prove scuola secondaria II grado.
2. La **sede**, l'**orario di convocazione** e l'**elenco degli ammessi** al test preselettivo per ciascun ordine di scuola, saranno pubblicati nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).
3. In occasione della pubblicazione, nella [pagina web dedicata al Sostegno](#), dell'esito del test preselettivo, con l'indicazione degli ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati altresì **orario di convocazione** e **sede** di svolgimento della stessa o **sarà** dato avviso di successiva pubblicazione.

La data di svolgimento delle **prove scritte di ogni ordine e grado** è il giorno **13 maggio 2024**. Qualora, con riferimento ai singoli ordini e gradi di scuola, non si dia luogo allo svolgimento del test preselettivo, i candidati saranno ammessi direttamente alla prova scritta che si terrà **nella medesima data indicata al comma 1 del presente articolo**: qualora si verifichi tale condizione, sede, orario di convocazione ed elenco degli ammessi alla prova scritta verranno pubblicati nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).

4. In occasione della pubblicazione, nella [pagina web dedicata al Sostegno](#), dell'esito della prova scritta, con l'indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicate altresì **orario di convocazione** e **sede** di svolgimento della stessa o sarà dato avviso di successiva pubblicazione.

**Il presente bando e i successivi avvisi** pubblicati nella [pagina web dedicata al Sostegno](#) hanno **valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge**.

**I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale.**

5. Per essere ammessi a sostenere le prove, nelle sedi e negli orari che verranno comunicati con le modalità di cui al presente articolo, i candidati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione, pena l'esclusione, muniti di un **documento di identità valido** (preferibilmente quello indicato nella domanda di partecipazione). **I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**
6. I candidati **extra Unione Europea** dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione, pena l'esclusione, muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di

soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

7. L'assenza del candidato alle prove sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

#### Art. 9 – Cause di annullamento della prova

##### 1. Sono cause di annullamento della prova:

- a) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione esaminatrice e di tanto sia dato atto a verbale;
  - b) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, personal computer, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o di altra strumentazione simile (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
  - c) l'apposizione sul modulo risposte (sul fronte e/o sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato;
  - d) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **il punteggio della prova annullata non verrà determinato.**

#### Art. 10 – Prove di accesso

1. Ai sensi del DM 30 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, la prova di accesso è predisposta dall'università e si articola in: un test preliminare; una prova scritta; una prova orale.

##### 2. TEST PRESELETTIVO

2.a. Il test ha la durata di due ore ed è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

2.b. Il test è valutato in trentesimi secondo i seguenti criteri:

- 0,5 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.

2.c. Per il superamento del test preselettivo non è richiesto un punteggio minimo, ma sono ammessi alla prova scritta un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun grado di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

### 3. **PROVA SCRITTA**

3.a. La prova scritta ha la durata di 1 ora e consiste nella stesura di un testo argomentativo coerente con le tracce assegnate e volto a verificare il possesso di:

- ✓ competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, anche aggregate con competenze socio-psico-pedagogiche;
- ✓ competenze su empatia e intelligenza emotiva, riferite a riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- ✓ competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- ✓ competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, quali il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali; compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie".

3.b. La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.

3.c. La prova scritta si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 30.

### 4. **PROVA ORALE**

4.a. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver riportato nella prova scritta punteggio di almeno 21 punti su 30.

- 4.b. La prova orale avrà per oggetto una o più delle tematiche previste nel punto 3.a. e verterà inoltre su aspetti motivazionali individuali di carattere professionale.
- 4.c. La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi.
- 4.d. La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 30.

#### Art. 11 – Titoli valutabili

1. Ai fini della compilazione della **graduatoria finale** degli ammessi ai corsi oggetto del presente bando, i **candidati**, dovranno dichiarare i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità e i tempi indicati **nell'articolo 3 del presente bando. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti con modalità diverse o dopo il termine di scadenza indicato nel detto articolo.**
2. Per i candidati riservisti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del Dlgs 59/2017 i titoli valutabili sono indicati nell'allegato A del DI 549/2024.
3. Per la valutazione dei titoli dei candidati che concorrono per le posizioni ordinarie il **punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente:**
  - a. **TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5)**
    - Assegno o contratto di ricerca stipulato ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con responsabile scientifico afferente ai settori scientifico-disciplinari M-PED/01, 03 e 04; M-PSI/04 e 07; MED/39: un punto per ogni anno;
    - Contratto per attività di insegnamento stipulato ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, 03 e 04; M-PSI/04 e 07; MED/39, ovvero, in mancanza del SSD, in una disciplina coerente con i settori sopra richiamati: punti 0.2 per ciascun contratto.
  - b. **TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5)**
    - Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2,5 per ciascun dottorato;
    - Dottorato di ricerca nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01 e 04; M-PSI/04 e 07; MED/39: punti 1,5 per ciascun dottorato;
    - Corsi di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU con esame finale, Master universitari di I e II livello da 1500 ore e 60 CFU con esame finale, con almeno 30 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, 03 e 04; M-PSI/04 e 07; MED/39: punti 0,2 per ciascun titolo;



- Abilitazioni all'insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito di accesso al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione;
- Specializzazione per le attività di Sostegno conseguita ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM 249/2010: punti 1 per ciascuna specializzazione.

## Art. 12 – Graduatorie

1. La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità che concorrono per i **posti ordinari** è formata sommando rispettivamente il punteggio della **prova scritta**, il punteggio della **prova orale** e il punteggio attribuito all'esito della **valutazione dei titoli**. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, oppure in caso di parità di punteggio tra candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l'iscrizione a un solo corso e non può chiedere il passaggio da un percorso a un altro quando una delle due graduatorie è già chiusa.
3. Ai sensi del DI 549/2024 e del DM 583/2024, per l'accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2023/2024, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dall'art. 18-bis, comma 2, del Dlgs 59/2017 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. Tali candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.
4. La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità che concorrono per la quota di posti riservata è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del DI 549/2024.
5. Nel caso in cui i candidati ammessi come riservisti, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, del Dlgs 59/2017, risultino in numero inferiore alla percentuale del 35% ovvero al termine delle immatricolazioni e degli scorrimenti risultino posti riservati residui, questi ultimi si aggiungeranno ai posti ordinari previsti dall'art. 1 per il medesimo percorso.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019, nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi come ordinari risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando ovvero risulti esaurita, si provvederà a integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, nelle modalità e con le scadenze oggetto di un successivo

avviso che sarà pubblicato nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).

7. Le graduatorie saranno pubblicate nella [pagina web dedicata al Sostegno](#). Contestualmente sarà pubblicato il calendario dei successivi scorrimenti nel quale saranno indicati anche le modalità e i termini perentori per l'immatricolazione.
8. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e dei relativi scorrimenti nei modi predetti.

#### Art. 13 – Immatricolazione

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando devono immatricolarsi nei termini perentori e con le modalità che saranno pubblicate nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).
2. Il rispetto dei termini e delle modalità che saranno indicati nella pagina dedicata al percorso è condizione necessaria per perfezionare l'immatricolazione.
3. I vincitori dei posti sono considerati **regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione**, salvo i casi di esonero di cui al successivo art. 14, comma 3.
4. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento della prima rata** deve essere effettuato a pena di esclusione entro la **scadenza indicata per le immatricolazioni**.
5. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la **decadenza dal diritto all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'A.A. 2023/2024**.

#### Art. 14 – Quota di iscrizione e altri oneri

1. La quota di iscrizione al corso è composta da **€ 2.500,00** di contributi e **€ 16** di imposta di bollo sull'iscrizione e deve essere versata in tre rate dal seguente importo:
  - **€ 116** di prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni;
  - **€ 1200** di seconda rata entro il 30 settembre 2024;
  - **€ 1200** di terza rata entro il 31 gennaio 2025.
2. I versamenti della seconda e terza rata, se effettuati dopo la data di scadenza sopra indicata, saranno assoggettati a un **onere amministrativo per il ritardo** come da Manifesto degli Studi A.A. 2023/2024. Il mancato pagamento della seconda rata e/o della terza rata e/o degli oneri eventualmente maturati non consentirà al corsista di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.

3. Gli specializzati che desiderano ritirare la pergamena del corso dovranno versare € 66 per il rilascio del diploma entro la data di scadenza del bollettino PagoPA che sarà reso disponibile sui propri servizi online.
4. Sono **esonerati dal versamento dei contributi di iscrizione pari a € 2.500,00** gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dal **versamento dei contributi di iscrizione pari a € 2.500,00** i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.

#### Art. 15 – Soprannumerari

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
  - abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  - siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  - siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.
3. Per la domanda di iscrizione e i conseguenti termini e modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia all'avviso che sarà pubblicato sulla [pagina web dedicata al Sostegno](#). I candidati saranno considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione entro la scadenza prevista per la loro immatricolazione.

#### Art. 16 – Aspetti organizzativi e didattici

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 583/2024, gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alla vigente normativa di riferimento.
2. TRASFERIMENTI - Non si accettano richieste di trasferimento in entrata da altro Ateneo né in uscita verso altro Ateneo dopo l'avvio del Corso.
3. RINUNCIA - Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto, trasmettendo il modulo di "rinuncia agli studi" ([rtf](#) - [pdf](#)) all'Unità Funzionale "Segreteria Studenti Capponi e Post-laurea" – [Formazione insegnanti](#). La rinuncia in nessun caso dà diritto al rimborso di quanto pagato e comporta, ai sensi del Manifesto degli Studi A.A. 2023/2024, il

versamento della tassa di € 116 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale.

4. **SOSPENSIONE** - Si applica quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 0000549 del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto Problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA, che al paragrafo Incompatibilità specifica: "Appare opportuno precisare che, in caso di maternità o di particolari terapie che inibiscano la frequenza al TFA, si impone il rinvio dei medesimi percorsi al successivo anno accademico senza, ovviamente che i corsisti debbano risostenere le prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se già versata." La riattivazione della carriera universitaria avverrà su istanza del/la corsista e a seguito di un successivo bando per l'indizione degli ulteriori percorsi di Specializzazione per il Sostegno didattico agli alunni con disabilità per il medesimo percorso. La richiesta di sospensione e di riattivazione del corso comporta il versamento della tassa di € 116 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale.
5. **ABBREVIAZIONE DI CARRIERA** - Possono fare richiesta di abbreviazione di carriera nelle modalità che saranno indicate nella [pagina web dedicata al Sostegno](#): a) ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DM 92/2019, i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, fermo restando l'obbligo di assolvere i 9 CFU di laboratori e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011, diversificati per ordine e grado di scuola; b) gli ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del DM 92/2019, ovvero, coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici precedenti, che decidano di riprendere la frequenza del Corso, secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente bando.
6. **DURATA E STRUTTURA DEL CORSO** - Il corso di specializzazione per le attività di sostegno nel rispetto di quanto previsto da DM 30 settembre 2011 ha una durata minima di almeno 8 mesi e prevede l'acquisizione di 60 CFU così suddivisi: 36 cfu di insegnamenti (nei settori scientifico-disciplinari M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39); 9 cfu di laboratori diversificati per ordine e grado di scuola; 6 cfu di tirocinio diretto da svolgersi presso le istituzioni scolastiche convenzionate con l'Ateneo fiorentino in base al percorso di iscrizione; 6 cfu di tirocinio indiretto di cui 3 cfu di nuove tecnologie per l'apprendimento (c.d. TIC); 3 cfu di prova finale. I suddetti CFU corrispondono al seguente impegno orario: 270 ore di lezione per gli insegnamenti (1 cfu = 7,5 ore h di lezione + 17,5 ore di studio individuale); 180 ore di laboratorio (1 cfu = 20 ore d'aula); 150 ore di tirocinio diretto (1 cfu = 25 ore di tirocinio diretto); 150 ore di tirocinio indiretto comprensivo di 75 ore di TIC, 50 ore di rielaborazione con il tutor coordinatore e 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti (1 cfu = 25 ore di tirocinio indiretto). Il tirocinio diretto è da espletarsi in non

meno di 5 mesi.

7. DIDATTICA - Il DM 583/2024 stabilisce “I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall’art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”. L’Ateneo si atterrà alle disposizioni ministeriali già decretate o a successive disposizioni che dovessero essere emanate. L’inizio delle attività didattiche e il calendario delle lezioni saranno pubblicati nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).

#### Art. 17 – Obblighi in tema di sicurezza

1. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni gli iscritti ai corsi oggetto del presente bando, **prima dell’avvio del tirocinio**, devono obbligatoriamente effettuare il **corso di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e superare il relativo test finale in presenza.
2. Tutte le informazioni in materia saranno rese disponibili nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).

#### Art. 18 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica (art. 5, comma 1, della Legge 241/90).

#### Art. 19 – Trattamento dati personali

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679).
2. Si invita a prendere visione dell’*“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento”* consultabile [online](#).
3. Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, pertanto, non assume la veste di controinteressato nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

#### Art. 20 – Pubblicità e ulteriori informazioni

1. Il presente Decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile [online](#). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.
2. Per ricevere assistenza tecnico-informatica è necessario **contattare tempestivamente** la Segreteria Post-laurea – Formazione insegnanti scrivendo alla casella mail [sostegno@unifi.it](mailto:sostegno@unifi.it). Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del bando ed è **garantito fino a 48 ore prima della scadenza della procedura di ammissione indicata all'art. 3, comma 1.**
3. Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi all'Unità Funzionale "Segreteria Studenti Capponi e Post-laurea" – [Formazione insegnanti](#). Il servizio è **garantito fino a 48 ore prima della scadenza della procedura di ammissione indicata all'art. 3, comma 1.**

#### Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.
3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato nella [pagina web dedicata al Sostegno](#).. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

LA RETTRICE  
*Prof.ssa Alessandra Petrucci*



**ALLEGATO 1 – modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione (all. a)**

**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola

**DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO**

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera a1) come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera a2) come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera b1) per la CLASSE DI CONCORSO A-\_\_\_\_\_ \* come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera b2) per la CLASSE DI CONCORSO A-\_\_\_\_\_ \* come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera c1) per la CLASSE DI CONCORSO B-\_\_\_\_\_ come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lettera c1) per la CLASSE DI CONCORSO B-\_\_\_\_\_ come di seguito esplicitato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*per la dichiarazione degli esami e dei titoli congiunti prescritti dalla normativa di riferimento (DPR 19/2016, DM 59/2017, DM 255/2023), è obbligatorio allegare le autocertificazioni dei titoli posseduti complete degli esami sostenuti



**ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b)
- modulo titoli – candidati ordinari (all. c)
- modulo titoli – candidati riservisti (all. d)
- modulo servizi sul sostegno (all. e)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Data

Firma



**ALLEGATO 2 – modulo richiesta esonero test – candidati ordinari (all. b)**

**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di **candidato ordinario** al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**di aver diritto all'esonero dal test preselettivo così come indicato dal bando all'art. 5 in quanto**

- (comma 2) sono un/a candidato/a che ai sensi dell'art 1 comma 7 del DM 583/2024, ha superato la prova preselettiva del ciclo VIII, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non ha potuto sostenere le ulteriori prove. Si allega a tal proposito **idonea documentazione indicata nel modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione (all. a)**.
- (comma 3) sono un/a candidato/a in possesso in possesso di tre annualità di servizio, anche non successive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2023/2024 compresi) sullo specifico posto di sostegno nello stesso grado di scuola per il quale partecipano alla selezione, presso le istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie (art. 11, comma 14, legge 124 del 3 maggio 1999). Si allega a tal proposito il **modulo servizi sul sostegno (all. e)**.
- (comma 4) sono un/a candidato/a che rientra nella categoria di cui all'art. 20 comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 come risulta dalla documentazione allegata durante l'iscrizione online al concorso.

Data

Firma



**ALLEGATO 3 – modulo titoli – candidati ordinari (all. c)**

**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di candidato **ordinario** al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO**

dei **TITOLI PROFESSIONALI** indicati all'art. 11 comma 3 lettera a) come di seguito esplicitato

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

dei **TITOLI CULTURALI** indicati all'art. 11 comma 3 lettera B) come di seguito esplicitato

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data

Firma



**ALLEGATO 4 – modulo titoli – candidati riservisti (all. d)**

**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di candidato **riservista** al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO**

**dei seguenti titoli indicati nell'Allegato A del DI 549/2024**

Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore (le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode) come di seguito esplicitato \_\_\_\_\_

Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso (Massimo 5 punti complessivi: Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo) come di seguito esplicitato \_\_\_\_\_

Master universitari e accademici di secondo livello (Massimo 2 punti complessivi: 1 punto per ciascun master) come di seguito esplicitato \_\_\_\_\_

Diploma di specializzazione (Massimo 4 punti complessivi: 2 punti per ciascun diploma di specializzazione) come di seguito esplicitato \_\_\_\_\_

Dottorato di ricerca (Massimo 6 punti complessivi: 3 punti per ciascun titolo di dottorato) come di seguito esplicitato \_\_\_\_\_



---

---

---

- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del DM 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato sulla G.U. 3 aprile 2012, n. 79 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIM ai sensi del predetto decreto (Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi: Livello C1 punti 0,5; Livello C2 punti 1) come di seguito esplicitato

---

---

---

- Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L 124/1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DL 134/2009, convertito, con modificazioni, dalla L 167/2009, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del DL 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L 128/2013 (3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado; 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado):

n. \_\_\_\_\_ anni di servizio su altro grado come di seguito esplicitato

n. \_\_\_\_\_ anni di servizio nello specifico grado come di seguito esplicitato

Grado scolastico	Codice meccanografico	Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, provincia)	Data inizio contratto (gg/mm/aaaa)	Data fine contratto (gg/mm/aaaa)	n. giorni di servizio









**ALLEGATO 5 – modulo servizi sul sostegno (all. e)**

**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI AVER SVOLTO**

- Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L 124/1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DL 134/2009, convertito, con modificazioni, dalla L 167/2009, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del DL 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L 128/2013:

n. \_\_\_\_\_ anni di servizio su altro grado come di seguito esplicitato

n. \_\_\_\_\_ anni di servizio nello specifico grado come di seguito esplicitato

Grado scolastico	Codice meccanografico	Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, provincia)	Data inizio contratto (gg/mm/aaaa)	Data fine contratto (gg/mm/aaaa)	n. giorni di servizio





